

COMUNE DI
CALUSCO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

✚ **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 16.12.2002.**

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità del Regolamento
Art. 2 Oggetto del Canone
Art. 3 Soggetti attivi e passivi

PARTE II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

- Art. 4 Modalità per la richiesta di occupazione
Art. 5 Occupazioni d'urgenza
Art. 6 Istruttoria della domanda e rilascio di concessioni
Art. 7 Il provvedimento di concessione
Art. 8 Rinnovo della concessione
Art. 9 Subentro nella concessione
Art. 10 Revoca e rinuncia della concessione
Art. 11 Decadenza ed estinzione della concessione

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 12 Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 13 Soggetto tenuto al pagamento del canone
Art. 14 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche
Art. 15 Valutazione economica dell'attività

- Art. 16 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone.
- Art. 17 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe
- Art. 18 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 19 Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina
- Art. 20 Criteri di determinazione del canone per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo
- Art. 21 Distributori di carburanti e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone
- Art. 22 Occupazioni non soggette al canone
- Art. 23 Modalità e termini di versamento del canone
- Art. 24 Occupazioni abusive
- Art. 25 Attività di controllo
- Art. 26 Riscossione coattiva
- Art. 27 Rimborsi
- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Gestione della riscossione
- Art. 30 Responsabile del canone
- Art. 31 Contenzioso
- Art. 32 Disposizioni transitorie
- Art. 33 Disposizioni finali

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto detta norme per :

- Le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni o delle autorizzazioni per le occupazioni delle strade, delle piazze, degli spazi e delle aree pubbliche;
- La classificazione in categorie delle strade, delle piazze, delle aree e degli spazi pubblici;
- La misura delle tariffe in relazione alla tipologia dell'occupazione ed alla categoria della via, della piazza, dell'area o dello spazio pubblico occupato;
- I criteri di applicazione del canone;
- Le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- Il controllo, le sanzioni e l'eventuale contenzioso.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, (usucapione, atto negoziale, procedimento espropriativo, "dicatio ad patriam"), la servitù di pubblico passaggio.

Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le occupazioni su strade provinciali o statali che insistono sul territorio comunale.

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone di occupazione va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3 **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

PARTE II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 **MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

Prima di porre in essere le occupazioni soggette e non soggette al canone, gli interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale e l'eventuale recapito telefonico;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera precedente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA se posseduto, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di edifici condominiali la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) disegni e grafici, con relative misure, atti ad individuare l'opera stessa, qualora l'occupazione comporti opere di carattere stabile, passi carrai o tende.
- h) l'eventuale dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni prescritte dal Comune in relazione alla domanda prodotta .

L'ufficio competente alla trattazione della domanda, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, può richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda dovrà altresì essere corredata dalla marca da bollo, nella misura disposta per legge, da applicare all'atto di concessione, e dall'eventuale autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

La concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato, con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Per le occupazioni temporanee della durata fino a trenta giorni, in luogo della domanda, l'occupante può presentare una comunicazione, contenente le informazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f).

Detta comunicazione dovrà essere corredata dal nulla osta rilasciato dall'Ufficio competente, di cui al successivo art. 6; dovrà essere allegata la ricevuta del versamento del canone previsto. Prima del rilascio del visto, se richiesto dall'Ufficio, dovrà essere versato il deposito cauzionale.

L'eventuale occupazione effettuata in mancanza del visto dell'Ufficio competente è ritenuta abusiva, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

ART. 5 OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di comunicare l'occupazione all'Ufficio competente a mezzo fax o telegramma, entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

L'Ufficio accerterà la sussistenza delle condizioni di emergenza; in caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge e regolamentari, relative alle occupazioni abusive.

ART. 6
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DI CONCESSIONI

Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria e la loro definizione ai seguenti uffici:

- a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;
- b. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali all'Ufficio Vigilanza;
- c. per le occupazione del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- d. per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- e. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive e simili, all'Ufficio Vigilanza;
- f. per le occupazioni temporanee di aree e spazi autorizzati, riguardanti l'esercizio di attività commerciali, all'Ufficio Vigilanza;
- g. per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Vigilanza.

L'Ufficio a cui è affidata l'istruttoria, qualora lo ritenga utile, può richiedere il parere preventivo sulla richiesta di occupazione ad altro Ufficio interessato, il quale è tenuto ad adempiere in forma scritta.

Le domande di occupazione non previste dai punti sopra elencati, saranno assegnate per l'istruttoria e la definizione all'Ufficio comunale individuato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Nell'istruttoria delle domande viene tenuto conto della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica, dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche norme in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Pertanto, possono essere disposte prescrizioni in ordine all'adozione di apposite ed idonee attrezzature, (quali, ad esempio: transenne, tende, recinzioni, ecc...).

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate nel presente articolo competono al responsabile dell'Ufficio specificato. Il provvedimento di diniego deve essere motivato. Se non diversamente regolamentato, nel caso di più richieste per la stessa occupazione, la concessione viene assegnata con precedenza riferita alla data di presentazione della richiesta stessa.

Le concessioni sono rilasciate a titolo strettamente soggettivo, per cui non sono consentite subconcessioni od il loro trasferimento ad altri. Nel prosieguo sono regolamentati il rinnovo ed il subentro.

Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

Prima del rilascio del provvedimento il richiedente deve provvedere al deposito cauzionale, ove ritenuto necessario, al versamento delle spese di registrazione, qualora prevista da norme o regolamenti, degli eventuali oneri fiscali e delle spese di sopralluogo eventualmente sostenute.

Le concessioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 7 IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'atto di concessione deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente e del legale rappresentante
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione
- c) la durata della concessione, con indicata la frequenza dell'occupazione
- d) l'obbligo di corrispondere il canone, qualora l'occupazione ne sia soggetta
- e) l'obbligo di non subaffittare, di ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato
- f) l'obbligo di rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici, in ripristino al termine della concessione
- g) l'obbligo di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione, nonché, ove dovuto, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone
- h) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione, seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Le richieste di rinnovo o di proroga di cui al comma precedente devono essere presentate almeno sette giorni prima della scadenza, con specificati i motivi e la nuova durata.

ART. 9 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate le caratteristiche della concessione originaria.

Il Comune si riserva comunque di emettere un nuovo provvedimento di concessione, fissando eventuali nuove condizioni.

I provvedimenti di concessione per le occupazioni temporanee e per quelle permanenti legate a pubblici esercizi hanno carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

ART. 10 REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In tali circostanze al concessionario verrà rimborsato il canone pagato in anticipo, secondo le seguenti misure:

- per le occupazioni permanenti, limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la modifica, la sospensione o la revoca;
- per le occupazioni temporanee, limitatamente alla quota di esso riferita a quanto oggetto di modifica, sospensione o revoca a decorrere dal giorno successivo all'adozione del provvedimento; per le occupazioni temporanee di durata di un solo giorno che non hanno luogo, il rimborso del canone corrisposto avverrà in misura integrale.

La revoca delle concessioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, dopo tre atti di sollecito, anche non consecutivi o riferiti alla medesima originaria scadenza, emessi dal Comune ed intesi ad ottenere il versamento del canone dovuto, nel rispetto delle scadenze stabilite.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta inviata al Comune. Il rimborso dell'eventuale canone corrisposto avverrà nella misura di cui al primo comma.

ART. 11 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

- 1) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali altri diritti ed oneri dovuti;
- 2) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico del bene concesso;

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

I provvedimenti di decadenza e di estinzione sono adottati dall'Ufficio competente del rilascio della concessione. Nel caso di cui al precedente punto 1) l'iniziativa è proposta dall'Ufficio Tributi.

Dalla data del provvedimento di decadenza o di estinzione della concessione, l'eventuale continuazione dell'occupazione è considerata abusiva; si applicano le norme di legge in materia e l'art. 24 del presente regolamento.

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 12

ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 13

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare provvedimento di concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 .

Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del Comune sono classificate in due categorie, come da allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, di intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.

Il canone è graduato, in relazione a tale classificazione, nelle seguenti proporzioni:

Categoria Prima	Coefficiente importanza	100
Categoria Seconda	Coefficiente importanza	70

Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche non classificate, il canone è determinato facendo riferimento alla classificazione dell'area e dello spazio più prossimo; in ultimo, con applicazione più favorevole al richiedente.

ART. 15
VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA'

La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti dell'allegata tabella tariffaria, mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

ART. 16
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.
CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni temporanee prorogate o che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie, come stabilito dall'art. 14, elencate nell'allegato al presente Regolamento.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone è determinato autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. , del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Per tali occupazioni il canone non potrà, in ogni caso, essere superiore a € 160,00 per l'intero periodo richiesto.

Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

ART. 17
OCCUPAZIONI PERMANENTI
DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, con esclusione degli spazi da questi direttamente gestiti, il canone va commisurato alla superficie del singolo posto assegnato.

Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 18
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La durata e la superficie dell'occupazione sono desunte dal provvedimento di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

Il canone si applica in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune; la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento qualora l'occupazione sia effettuata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 24.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, non escluse ai sensi dell'art. 22, sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Nel caso in cui tale occupazione sia esercitata da un unico soggetto e per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le tariffe relative alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle relative al sottosuolo e soprasuolo, di durata non inferiore al mese solare o che si verificano con carattere ricorrente per più di trenta giorni l'anno, il canone è determinato con riferimento alla tariffa base ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle previste ai commi precedenti.

In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione o frazionamento orario, a € 0,20 al metro quadrato per giorno.

ART. 19 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO. DISCIPLINA.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 20.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 20
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO.

Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al presente Regolamento, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 18, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune, come segue:

- il canone per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone annuo è determinato in € 0,80.= per utenza per l'anno 2002. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516.=. La medesima misura di canone annuo è dovuta per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 21
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.
DETERMINAZIONE DEL CANONE.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso come da allegato al presente Regolamento.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 17, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone di cui al precedente comma è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, come da classificazione allegata al presente Regolamento.

ART. 22
OCCUPAZIONI NON SOGGETTE A CANONE

Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, in quanto la comparazione tra sacrificio imposto alla collettività e beneficio traibile dal concessionario non risulta economicamente apprezzabile, le seguenti tipologie di occupazione:

- i balconi, le verande, i bow windows ed in genere ogni infisso di carattere stabile non oggetto di specifica autorizzazione;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- i passi carrabili ed i posteggi su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e di scarico di merci;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- gli innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di servizi pubblici;
- gli spazi occupati dalle attrezzature necessarie all'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- gli addobbi, i festoni, le luminarie e le strutture non utilizzate per attività commerciali o pubblicitarie, poste in opera in occasione di manifestazioni e celebrazioni promosse o patrocinate dal Comune, di ricorrenze religiose e civili o feste di quartiere, per il periodo limitato alla durata della manifestazione; rientrano in questa fattispecie le festività natalizie e pasquali, le festività civili del 25 aprile, 1 maggio, 1 e 4 novembre, la festa patronale.
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, lampade ed altri corpi illuminanti.

Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio del culto ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esclusione è applicabile solamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

- le occupazioni effettuate da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e per la raccolta di fondi da destinare ad attività statutarie;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, sociale o culturale, purché le stesse non perseguano fini di lucro;
- le occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività od iniziative direttamente organizzate dal Comune;
- le occupazioni effettuate per la raccolta di firme per referendum e petizioni da parte di associazioni politiche, sindacali ed Onlus;

Possono, altresì, con deliberazione della Giunta Comunale, essere escluse dal pagamento le occupazioni effettuate e normalmente assoggettabili al canone quando siano conseguenti ad attività od iniziative promosse dalla Giunta stessa o che rientrino in programmi di finanziamento, in tutto od in parte, erogati dallo Stato e dall'Unione Europea, ai quali il Comune abbia aderito.

ART. 23

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

L'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione o della comunicazione, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento, all'Ufficio Tributi e delle Entrate, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone, almeno tre giorni lavorativi prima che abbia inizio l'occupazione.

Per le occupazioni permanenti, nel caso di subentro, ove previsto, il subentrante deve presentare al Comune apposita comunicazione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quello in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, di una comunicazione dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune comunicazione di subentro.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito bollettino di versamento in conto corrente postale.

Per le occupazioni effettuate da aziende che erogano pubblici servizi o che effettuano attività strumentali ai medesimi, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a € 1 per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per

eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone dovrà essere effettuato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni effettuate dai titolari di concessione di posto fisso presso il mercato settimanale, il canone, determinato annualmente, può essere corrisposto in due rate, di eguale importo, aventi scadenza entro il mese di marzo e di settembre di ogni anno.

Per le occupazioni permanenti il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi i 10,00 Euro.

Per le occupazioni temporanee il versamento del canone non è dovuto fino all'importo di 5,00 Euro; qualora nel corso dell'anno solare, uno stesso soggetto, con più occupazioni, risulti debitore, con la somma dei relativi importi, al predetto limite, è tenuto ad un unico versamento, comprensivo di tutti gli importi maturati, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per le occupazioni sia permanenti (con esclusione di quelle relative alle aziende erogatrici di pubblici servizi od esercenti attività strumentali ai medesimi), che temporanee, con canone d'importo complessivo superiore a € 260,00 il concessionario può chiedere il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione non sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.

Salvo quanto disposto dall'art. 10, il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione.

Qualora le tariffe vengano approvate in tempi che non consentano il rispetto delle scadenze stabilite per i versamenti, con provvedimento della Giunta Comunale verranno fissati nuovi termini, da comunicare ai contribuenti interessati.

ART. 24

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni di cui al presente Regolamento effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate abusive, inoltre, le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga
- che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione.

Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo tempo per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

ART. 25
ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'Ufficio Tributi e delle Entrate comunali verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle concessioni, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone, nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti.

L'Ufficio Tributi e delle Entrate comunali provvede all'emissione dell'avviso di contestazione sulla base degli elementi desunti dall'atto di concessione o dai verbali redatti dal pubblico ufficiale in presenza di occupazione abusiva e non autorizzata. L'avviso deve essere motivato e contenere l'importo del canone da versare, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti. E' assegnato il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di cui sopra devono essere notificati al titolare dell'occupazione, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'occupazione è stata verbalizzata dal pubblico ufficiale. Le spese di notifica e postali sono poste a carico del soggetto indicato nel verbale redatto dal pubblico ufficiale.

Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, la contestazione deve essere notificata, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

ART. 26
RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente con le seguenti modalità:

- mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione;

Le spese previste per l'espletamento della procedura coattiva sono poste interamente a carico dell'occupante e sono recuperate, contestualmente, mediante i procedimenti di cui al comma precedente.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 27
RIMBORSI

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme restituite ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali dalla data in cui è accertato il diritto al rimborso.

Non si procede al rimborso del canone qualora il suo importo, al netto degli interessi, risulti essere inferiore ad €. 10,00 .

Non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 28
SANZIONI

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento dovuto è soggetto, oltre al pagamento del canone, alle seguenti sanzioni amministrative:

- nel caso di versamento spontaneo effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è pari al 3 (tre) per cento dell'importo del canone non versato o versato in ritardo, oltre gli interessi legali;
- nel caso di versamento spontaneo effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza e prima che venga contestato formalmente dal Comune, la sanzione amministrativa è pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo del canone non versato o versato in ritardo, oltre gli interessi legali;
- nel caso in cui il Comune contesti formalmente il mancato, parziale o ritardato versamento, in assenza del versamento spontaneo di cui sopra, la sanzione amministrativa è pari al 100 (cento) per cento dell'importo del canone non versato o versato in ritardo. La sanzione di cui al comma precedente è ridotta al 30 (trenta) per cento se, entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone dovuto, degli interessi legali e della sanzione prevista.

Per le occupazioni abusive di cui all'art. 24, contestate con apposito verbale redatto dal competente Pubblico Ufficiale, la sanzione amministrativa è pari al 100 (cento) per cento del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata. In questo caso non si fa luogo ad alcuna riduzione della sanzione.

Le sanzioni indicate si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal Codice della Strada, approvato con il del decreto legislativo n. 285 del 30/04/92.

ART. 29
GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

La gestione della riscossione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- in economia mediante gestione diretta;
- mediante convenzione con altri enti pubblici e costituzione di un unico ufficio;
- in concessione.

La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'espletamento delle attività ivi previste.

ART. 30
IL RESPONSABILE DEL CANONE

La Giunta Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il funzionario nominato sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.

ART. 31
CONTENZIOSO

Contro l'applicazione del canone può essere esperito ricorso al giudice ordinario, secondo la disciplina del Codice di procedura civile.

ART. 32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non contrastano con le norme ivi contenute, si intendono rinnovate, fino alla scadenza originariamente fissata, su richiesta del titolare, oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disciplina della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rimarrà in vigore per la definizione delle posizioni precedenti solo in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione previsti dal D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI

In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.

I dati acquisiti ai fini del rilascio della concessione e dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto della legge n. 675/1996.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.